DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1989

concernente un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della scienza e tecnologia marine (MAST)

(89/413/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3)

considerando che l'articolo 130 K del trattato stabilisce che il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che con la decisione 87/516/Euratom, CEE (4), modificata dalla decisione 88/193/CEE, Euratom (5), il Consiglio ha adottato un programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987/1991), che prevede tra l'altro l'esecuzione di attività riguardanti lo sfruttamento dei fondi marini e la gestione delle risorse del mare;

considerando che la decisione 87/516/Euratom, CEE stabilisce che un obiettivo specifico della ricerca comunitaria dovrà essere di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, in particolare nei settori strategici della tecnologia avanzata, e incoraggiare l'industria rendendola più competitiva su scala internazionale; che la stessa decisione stabilisce inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora contribuisca tra l'altro a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con la ricerca dell'eccellenza scientifica e tecnica; che si prevede che il programma «MAST» contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità della cooperazione, del coordinamento e della complementarità delle politiche nazionali nel campo dell'oceanografia e della tecnologia marina e ha raccomandato alla Commissione di intraprendere a tal fine un certo numero di azioni nell'ambito del programma quadro, tra cui un programma specifico per la scienza e tecnologia marine;

considerando che altri programmi comunitari (per esempio, Protezione dell'ambiente, Climatologia e rischi naturali, Pesca, Sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi, Energie non nucleari ed alcune attività del Centro comune di ricerca (CCR)) riguardano anche argomenti della scienza e tecnologia marine, ma non sono orientati in modo specifico alla ricerca marina;

considerando che nell'attuale contesto di espansione industriale l'ambiente marino, soprattutto quello costiero, è sempre più minacciato;

considerando che è generalmente riconosciuto che una buona base di conoscenze e tecniche attendibili di previsione sono essenziali ai fini di una strategia di gestione e protezione a lungo termine dell'ambiente marino;

considerando che per conseguire tali obiettivi è utile coordinare efficacemente i programmi di ricerca degli Stati membri e eseguire progetti europei comuni nel settore della scienza e tecnologia marine;

considerando che è opportuno far partecipare taluni paesi terzi europei ad un programma di R&S comunitario nel settore della scienza e tecnologia marine;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha reso il suo parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel settore della scienza e tecnologia marine (MAST), come definito nell'allegato I, è adottato per un periodo di tre anni, a decorrere dal 28 giugno 1989.

(1) GU n. C 298 del 23. 11. 1988, pag. 17.
(2) GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 85 e GU n. C 158 del 26. 6. 1989.
(3) GU n. C 75 del 23. 3. 1989, pag. 11.
(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.

Articolo 2

L'importo stimato necessario per il contributo della Comunità all'esecuzione del programma ammonta a 50 milioni di ECU, inclusi i costi relativi ad un organico di tredici persone.

Una ripartizione indicativa di questo importo figura all'allegato II.

Articolo 3

Le modalità particolareggiate di esecuzione del programma figurano nell'allegato III.

Articolo 4

Nel corso del secondo anno di attuazione del programma, la Commissione procede ad un'analisi dello stesso e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale analisi. La relazione sarà eventualmente corredata di proposte di modifica o di proroga.

Alla fine del programma, la Commissione ne valuta i risultati e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo.

Le relazioni di cui al primo e secondo comma vengono elaborate tenendo conto degli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

La Commissione è assistita da un comitato consultivo, in appresso denominato «Comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità della divulgazione, protezione e utilizzazione dei risultati delle ricerche.

Articolo 6

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Si ricorre alle procedure previste dall'articolo 6, in particolare, ove trattasi:

— di stabilire il contenuto degli inviti a presentare proposte;

— di valutare i progetti presentati e di stimare l'importo del contributo comunitario ai medesimi;

— di scostarsi dalle regole generali per la partecipazione comunitaria, enunciate nell'allegato III;

— della partecipazione delle organizzazioni e imprese di cui all'articolo 8, paragrafo 3 a taluni progetti;

— di modificare la ripartizione indicativa dell'importo di cui all'allegato II;

— delle misure richieste per la valutazione del programma;

— delle modalità della divulgazione, protezione e utilizzazione dei risultati della ricerca svolta nell'ambito del programma.

Articolo 8

1. Conformemente all'articolo 130 N del trattato, la Commissione è autorizzata a negoziare accordi con paesi terzi europei e con organizzazioni internazionali, con i paesi che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) e con i paesi che hanno concluso con la Comunità accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica, al fine di associarli, totalmente o parzialmente, al programma.

2. Prima di avviare i negoziati di cui al paragrafo 1 la Commissione consulta il Consiglio sulla loro opportunità e sulle direttive di negoziato; essa tiene pienamente conto del punto di vista del Consiglio.

3. Qualora tra i paesi terzi europei e le Comunità europee siano stati conclusi accordi quadro di cooperazione scienti-

fica e tecnica, organizzazioni e imprese stabilite in tali paesi possono partecipare a un progetto intrapreso nel quadro del programma, sulla base del reciproco vantaggio.

Nessun contraente stabilito al di fuori della Comunità che partecipi come partner ad un progetto avviato nell'ambito del programma può beneficiare di un finanziamento comunitario destinato al programma. Il contraente contribuisce alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA MADARIAGA

ALLEGATO I

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Gli obiettivi del programma «MAST» sono i seguenti:

— contribuire a migliorare la conoscenza dell'ambiente marino, allo scopo di migliorarne la gestione e la protezione e prevederne i mutamenti;

— promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di esplorazione, protezione e sfruttamento delle risorse marine;

— migliorare il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i programmi nazionali di R&S degli Stati membri in questo settore e contribuire ad aumentarne l'efficacia ottimizzando l'uso dei mezzi di ricerca;

— rafforzare la competitività industriale nei settori d'interesse;

— contribuire alla coesione economica e sociale della Comunità incoraggiando la partecipazione di scienziati di tutti gli Stati membri, stimolando così i trasferimenti di tecnologia e una più efficace utilizzazione, in comune, dei mezzi e rafforzando la base scientifica e tecnologica della Comunità, ricercando al tempo stesso l'eccellenza scientifica e tecnica;

— creare una base tecnica per norme comuni e codici di progettazione comuni, e promuoverne lo sviluppo, in vista del completamento del mercato interno nel 1992;

— promuovere la formazione e lo scambio di personale;

— sostenere, per quanto possibile, la partecipazione della Comunità ai programmi oceanografici internazionali.

ALLEGATO II

CONTENUTO DEL PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO RITENUTO NECESSARIO

	Ripartizione indicativa
PARTE I	
Scienza marina fondamentale ed applicata	30—35 %

L'obiettivo è lo studio della struttura, della stabilità e della dinamica dell'ambiente marino, con particolare riguardo alla qualità dell'acqua, della fauna e della flora marine. Particolare attenzione sarà rivolta alle acque costiere e ai mari che circondano gli Stati membri della Comunità (Baltico, Atlantico orientale a nord del tropico del Cancro, Mar d'Irlanda, Mediterraneo e Mare del Nord).

1. **Elaborazione di modelli**

Il principale scopo è la creazione di sistemi di supporto decisionale ai fini di una migliore gestione.

1.1. *Piattaforma continentale e mari regionali*

Sviluppo di modelli fisici tridimensionali e di nuovi sistemi («quarta generazione») per la gestione della piattaforma continentale e dei mari regionali.

1.2. *Acque costiere*

Confronto e perfezionamento dei modelli per le acque e correnti costiere e loro integrazione nei modelli relativi ai mari regionali.

1.3. *Modelli di ecosistemi*

Promozione di modelli di ecosistemi marini per meglio comprendere i processi marini e realizzare così sistemi di gestione più realistici.

1.4. *Coordinamento della modellizzazione all'interno della Comunità*

2. **Oceanografia**

L'accento viene posto su studi multidisciplinari che contribuiscano ad approfondire le conoscenze dei sistemi marini.

2.1. *Circolazione e scambio di masse d'acqua*

Determinazione delle principali forze fisiche agenti sull'ambiente marino e degli effetti del contributo delle sorgenti, e valutazione degli scambi che si producono presso la scarpata continentale.

2.2. *Cicli e flussi biogeochimici*

Individuazione dei principali cammini e serbatoi dei cicli biogeochimici.

2.3. *Fenomeni d'interfaccia e al contorno*

Studio dei meccanismi degli scambi di materia ed energia ai contorni dei sistemi marini.

2.4. *Processi biologici*

Approfondimento della conoscenza dei processi biologici in ambiente marino, specialmente per conoscere le forze fisiche e chimiche in gioco.

2.5. *Processi di sedimentazione*

Si desiderano ottenere maggiori informazioni sui processi di sedimentazione per uno sviluppo equilibrato delle risorse e un uso più appropriato del fondo marino e della costa.

Ripartizione indicativa

PARTE II

Scienza e ingegneria delle zone costiere 15—20 %

Oggetto dello studio sono i problemi e processi costieri (compresa la protezione delle coste) e una migliore progettazione delle opere ingegneristiche costiere.

1. **Morfodinamica costiera**

   Comprensione e previsione dei cambiamenti morfologici costieri.

2. **Ecosistemi costieri**

   Approfondimento della conoscenza dei principali processi fisici, chimici e biologici che hanno luogo nelle acque costiere.

3. **Previsioni meteomarine**

   L'obiettivo è quello di fornire una base al miglioramento dei modelli e alla previsione del comportamento delle onde, segnatamente per ricavare migliori parametri di progetto delle strutture ingegneristiche off-shore.

4. **Ingegneria costiera**

   Studio dei problemi di protezione costiera (frangiflutti, consolidamento delle spiagge, ecc.), in particolare per esser pronti al previsto aumento globale del livello dei mari.

Ripartizione indicativa

PARTE III

Tecnologie marine 30—35 %

Si deve innanzi tutto promuovere lo sviluppo di strumenti e, in generale, la messa a punto delle tecnologie necessarie per il progresso della scienza marina.

1. **Strumentazione scientifica**

   Messa a punto di nuovi sensori, nuovi complessi strumentali e nuovi sistemi, specialmente per misurazioni a lungo termine in loco e a distanza.

2. **Tecnologie di tipo generale**

   Aiuto ad azioni di ricerca e sviluppo in settori critici della comunicazione subacquea, dell'elaborazione di immagini e della robotica.

3. **Problemi di progettazione di grandi impianti**

   Studi sui problemi di progettazione di impianti specializzati quali imbarcazioni di ricerca e sommergibili di grande crociera, con o senza equipaggio.

4. **Studi sulle prospettive degli anni novanta (tecnologia e risorse)**

   Studi di fattibilità tecnico-economica volti a valutare i benefici di future iniziative strategiche.

	Ripartizione indicativa
PARTE IV	
Azioni di sostegno	10—15 %

Si intende migliorare il coordinamento, evitare i duplicati, ottenere un uso più efficiente dei mezzi, migliorare la formazione specializzata, contribuire al trasferimento tecnologico e alla prestandardizzazione.

1. **Rete europea di informazioni e dati oceanografici**

   Costituzione di un sistema che colleghi i centri di dati oceanici esistenti in Europa.

2. **Impiego coordinato di imbarcazioni di ricerca**

   Creazione di un sistema di comunicazione che permetta di coordinare le campagne di ricerca e l'uso delle apparecchiature.

3. **Corsi di specializzazione**

   Creazione di corsi avanzati e promozione della formazione e degli scambi di personale.

4. **Valutazione delle risorse**

   Promozione di nuovi metodi di collaborazione nei settori del rilevamento e delle analisi batimetriche e idrografiche.

5. **Preparazione di norme e campioni**

   Promozione di metodi comuni di prova e taratura di strumenti e sistemi oceanografici tenendo conto delle esigenze della protezione dell'ambiente.

6. **Ricerche oceanografiche polari, studi geoscientifici sulla litosfera**

   Contributo alla programmazione ed eventuale coordinamento di iniziative europee.

Le spese amministrative e di personale inerenti all'esecuzione del programma ammontano all'8,25 %.

ALLEGATO III

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma consiste in attività realizzate mediante contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria da attribuire a seguito di una procedura di selezione basata su un bando di concorso per proposte pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il programma può essere realizzato anche mediante contratti di studio, progetti di coordinamento, borse di addestramento, borse per finanziare la mobilità e attività di divulgazione, nel rispetto delle necessarie norme protettive.

I partecipanti possono essere società industriali, comprese le piccole e medie imprese, istituti di ricerca, università, singoli individui o combinazioni di quanto precede e devono essere stabiliti nella Comunità.

I progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria cui partecipano centri di ricerca (e/o università) e l'industria sono sempre particolarmente ben accetti e diventano obbligatori per la parte III («Tecnologie marine»). Tali progetti devono in generale essere realizzati da partecipanti provenienti da più di uno Stato membro.

Per quanto riguarda i contratti a compartecipazione finanziaria, la partecipazione comunitaria può giungere fino al 50 % della spesa complessiva. In alternativa, per quanto riguarda le università e gli istituti di ricerca che realizzano progetti, la Comunità può sostenere fino al 100 % della spesa supplementare che essi comportano.